



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Deliberazione N. 11
in data 27-04-2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, previa convocazione con avviso scritto e tempestivamente notificato, al momento della trattazione dell'argomento risultano:

LEGNARO FILIPPO	P	RIGHELE ALESSIO	P
RIGATO MARCO	P	BETTIN ALBERTO	P
MARCOLONGO IGOR	P	BARBIERO MASSIMO	A
SANTINELLO SILVIA	P	FRISON ENRICO	A
MORONATO ALESSANDRO	P	DAINESE ANDREA	P
MARENESI LORENZO	P		

pertanto risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. VISCONTI MARIO Segretario Generale del Comune.

Il Sig. LEGNARO FILIPPO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

SANTINELLO SILVIA
MARENESI LORENZO
DAINESE ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- I commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- i commi 675 e 676 prevedono che , la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti ;
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, possono:

- ai sensi dei commi da 676 a 679 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

Evidenziato, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Con il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione, viene disposto che per l' anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Visto, per quanto concerne l'IMU, che con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni, da applicarsi per l'esercizio 2015;

- a) **aliquota ordinaria: 8,8 per mille;**
- b) **aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge aliquota del 4,00 per mille;**

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate del D.L. 6 marzo 2014, n.16 ;

Visto inoltre il comma 682 e ritenuto di dare applicazione all'art. 27 del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/5/2014, mantenendo come per l'anno 2014, le seguenti detrazioni a favore dell'immobile in cui il titolare di diritto reale dimora ed abbia fissato la propria residenza (abitazione principale):

1. Immobile adibito ad abitazione principale con rendita minore o uguale a 450,00 euro →detrazione in misura fissa di € 30,00
2. Immobile adibito ad abitazione principale in cui il titolare del diritto reale risieda con il proprio nucleo familiare, con figli a carico di età inferiore o uguale ad anni 26 → detrazione per ciascun figlio € 30,00

Ritenuto inoltre di dar corso all'art. 28 del succitato regolamento mantenendo per l'anno di imposta 2015, una **detrazione in misura fissa di Euro 30,00** per le seguenti casistiche:

- a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2 e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di € 12.500,00.
- b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2, assistiti dal Comune in via continuativa;
- c) ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

Ritenuto per quanto concerne la componente TASI di determinare per il 2015 le aliquote nelle seguenti misure:

- **abitazioni principali : aliquota 2,0 per mille**
- **fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille**
- **tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo : aliquota ordinaria 1,8 per mille;**

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, Legge di Stabilità 2015;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, dalla L. n. 68/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del responsabile del Servizio Finanziario,

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Dainese), contrari //

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote d'imposta ai fini dell'applicazione della TASI:
 - a) **abitazioni principali : aliquota 2,0 per mille**
 - b) **fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille**
 - c) **tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo : aliquota ordinaria 1,8 per mille;**

2. Di stabilire le seguenti **detrazioni** a favore dell'immobile in cui il titolare di diritto reale dimori ed abbia fissato la propria residenza (abitazione principale):
 - a) Immobile adibito ad abitazione principale con rendita minore o uguale a 450,00 euro
→ **detrazione in misura fissa di euro 30,00**

 - b) Immobile adibito ad abitazione principale in cui il titolare del diritto reale risieda con il proprio nucleo familiare, con figli a carico di età inferiore o uguale ad anni 26 → **detrazione per ciascun figlio euro 30,00.**

3. Di stabilire una **detrazione in misura fissa di Euro 30,00** per le seguenti casistiche:
 - a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2 e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di € 12.500,00.

 - b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2, assistiti dal Comune in via continuativa;

 - c) ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. Di dare atto che le aliquote stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2015;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C., componente TASI, si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare

n. 18 del 22/5/2014;

7. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
8. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Dainese), contrari // la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' tecnica della stessa

Lì, 11-03-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARETTI MANUELA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto di cui sopra

ATTESTA

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' contabile;

Lì, 11-03-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARETTI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to LEGNARO FILIPPO

Il Segretario Generale
F.to Dr. VISCONTI MARIO

N. 313 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

Certifico io sottoscritto incaricato della pubblicazione che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 08-05-2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 08-05-2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to L'Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 08-05-2015

p. IL RESPONSABILE 1^ AREA
L'Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

REFERTO DI ESECUTIVITA'

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Lì, _____

IL RESPONSABILE 1^ AREA
F.to Dr.ssa Manuela Manfredini